

ART. 10, commi 1 e 2, dello Statuto.

1. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, è formato da quindici componenti, che sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei Consorziati, secondo la seguente ripartizione:

quattro componenti in rappresentanza dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello Statuto);
sei componenti in rappresentanza dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello Statuto);
un componente in rappresentanza degli Utilizzatori (art. 2, comma 1, lett. c) dello Statuto);
due componenti in rappresentanza dei Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. d) dello Statuto);
due componenti in rappresentanza dei Recuperatori (art. 2, comma 1, lett. e) dello Statuto).

2. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di Consorziati. I singoli Consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Nel caso in cui – per qualsiasi motivo – una o più delle categorie di consorziati non elegga il/i proprio/i rappresentante/i in seno al Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo si considera validamente costituito anche con un numero di componenti inferiore a quindici, purchè siano stati eletti almeno i rappresentanti delle categorie di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a) e b).

ART. 13, del Regolamento.

1. Alla scadenza del mandato il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione, in coincidenza con la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei Consorziati della categoria di appartenenza.

3. Le candidature vengono presentate entro i 15 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori.

4. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione delle liste dei candidati in numero pari alle categorie di appartenenza dei Consorziati previste all'art. 2, comma 1 lett. a), b), c), d), e), dello Statuto, in maniera tale che ciascuna lista comprenda tutte le candidature presentate per la corrispondente categoria di consorziati; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei Consorziati.

5. Nel caso in cui non venga presentata alcuna candidatura per una data categoria di Consorziati, nessun consigliere può essere eletto in rappresentanza di quella categoria di Consorziati.

6. Ciascun Consorzio vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza può esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri spettanti alla propria categoria di appartenenza, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto.

7. Vengono proclamati eletti i candidati che - nell'ambito di ciascuna lista – hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza del numero di consiglieri che lo statuto attribuisce a quella data categoria di Consorziati. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

8. La prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione è effettuata dal consigliere più

anziano; l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione determina la decadenza del precedente.

9. Le disposizioni previste al presente articolo si applicano anche nel caso di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, dello Statuto